

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 8

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni


51° anno
12 gennaio 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
IV	<i>Informazioni</i>	
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Corte di giustizia		
2008/C 8/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 315 del 22.12.2007	1
V <i>Avvisi</i>		
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI		
Corte di giustizia		
2008/C 8/02	Causa C-525/04 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2007 — Regno di Spagna/ Commissione delle Comunità europee, Lenzing AG (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti di Stato — Mancato recupero di contributi, soprattasse di mora e interessi dovuti — Ricevibilità — Criterio del creditore privato)	2
2008/C 8/03	Causa C-260/05 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2007 — Sniace, SA/ Commissione delle Comunità europee, Repubblica d'Austria, Lenzing Fibers GmbH (già Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti di Stato — Ricevibilità — Atto concernente individualmente la ricorrente)	2


IT

2008/C 8/04	Causa C-319/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Ricorso per inadempimento — Artt. 28 CE e 30 CE — Direttiva 2001/83/CE — Preparato di aglio in forma di capsule — Preparato legalmente commercializzato quale integratore alimentare in taluni Stati membri — Preparato classificato come medicinale nello Stato membro di importazione — Nozione di «medicinale» — Ostacolo — Giustificazione — Sanità pubblica — Proporzionalità)	3
2008/C 8/05	Causa C-330/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Övre Norrland — Svezia) — Procedimento penale a carico di Fredrik Granberg (Accise — Oli minerali — Modalità di trasporto atipico)	3
2008/C 8/06	Causa C-162/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — International Mail Spain SL/ Administración del Estado, Correos (Direttiva 97/67/CE — Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali — Liberalizzazione dei servizi postali — Possibilità di riservare la posta transfrontaliera al prestatore del servizio postale universale «nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale»)	4
2008/C 8/07	Causa C-59/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/109/CE — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)	4
2008/C 8/08	Causa C-465/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State il 17 ottobre 2007 — M. e N. Elgafaji e Staatssecretaris van Justitie	5
2008/C 8/09	Causa C-466/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) il 22 ottobre 2007 — Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH	5
2008/C 8/10	Causa C-469/07: Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	6
2008/C 8/11	Causa C-477/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen il 29 ottobre 2007 — N.V. Gerlach & Co./Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën	6
2008/C 8/12	Causa C-482/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 2 novembre 2007 — AHP Manufacturing BV/Het Bureau voor de Industriële Eigendom, denominato attualmente Octrooicentrum Nederland	6
2008/C 8/13	Causa C-483/07 P: Ricorso proposto il 5 novembre 2007 dalla Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 28 agosto 2007, causa T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee	7
2008/C 8/14	Causa C-484/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage, avente sede in Roermond (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2007 — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie	8
2008/C 8/15	Causa C-487/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Regno Unito) il 5 novembre 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, trading as «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales», Starion International Ltd	8
2008/C 8/16	Causa C-488/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Session (Scozia) Edimburgo (Regno Unito) il 5 novembre 2007 — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 8/17	Causa C-494/07: Ricorso proposto il 12 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica Ellenica	10
2008/C 8/18	Causa C-507/07: Ricorso proposto il 20 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica francese	10
Tribunale di primo grado		
2008/C 8/19	Cause riunite T-3/00 e T-337/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2007 — Pitisiourlas/Consiglio e BCE («Accesso ai documenti — Accordo Basilea-Nyborg — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Motivazione — Eccezione di illegittimità — Decisione 93/731/CE — Regolamento interno della Banca Centrale europea — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità per illecito dei suoi organi — Danno — Nesso di causalità»)	11
2008/C 8/20	Causa T-205/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007 — Ianniello/Commissione («Pubblico impiego — Dipendenti — Rapporto di evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»)	11
2008/C 8/21	Causa T-308/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007 — Ianniello/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)	12
2008/C 8/22	Causa T-103/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007 — P/Commissione («Dipendenti — Retribuzione — Assenza irregolare — Perdita del beneficio della retribuzione — Art. 59 dello Statuto — Certificato medico»)	12
2008/C 8/23	Causa T-214/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2007 — Vounakis/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti di ruolo — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2003 — Definizione degli obiettivi da raggiungere — Obbligo di motivazione — Incoerenza tra le valutazioni e i commenti — Errore manifesto di valutazione)	12
2008/C 8/24	Causa T-434/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2007 — Gateway/UAMI — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ACTIVY Media Gateway — Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi anteriori Gateway e GATEWAY — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza fra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94 — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»)	13
2008/C 8/25	Causa T-458/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007 — Tegometall International/UAMI — Wuppermann (TEK) (Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Domanda di marchio comunitario denominativo TEK — Oggetto della lite — Rispetto dei diritti della difesa — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b), c) e g), e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94)	13
2008/C 8/26	Causa T-111/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 novembre 2007 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT) (Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo VITAL FIT — Marchio nazionale denominativo anteriore VITAFIT — Motivo relativo di rifiuto — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Diritto di essere sentito — Obbligo di motivazione)	14




<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 8/27	Causa T-149/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007 — Castellani/UAMI — Markant Handels und Service (CASTELLANI) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CASTELLANI — Marchi nazionali denominativi anteriori CASTELLUM e CASTELLUCA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	14
2008/C 8/28	Causa T-418/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2007 — Investire Partecipazioni/Commissione («Ricorso di annullamento — FESR — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»)	15
2008/C 8/29	Causa T-102/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2007 — Investire Partecipazioni/Commissione («Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione del contributo finanziario — Assenza di interesse diretto — Irricevibilità»)	15
2008/C 8/30	Causa T-183/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 9 novembre 2007 — Polonia/Commissione (Procedimento sommario — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione di rigetto della Commissione — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Difetto di urgenza)	16
2008/C 8/31	Causa T-215/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 novembre 2007 — Donnici/Parlamento (Procedimento sommario — Decisione del Parlamento europeo — Verifica dei poteri degli eletti — Invalidazione di un mandato parlamentare derivante dall'applicazione del diritto elettorale nazionale — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi)	16
2008/C 8/32	Causa T-398/07: Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Spagna/Commissione	17
2008/C 8/33	Causa T-401/07: Ricorso proposto il 2 novembre 2007 — Caixa Geral de Depósitos/Commissione	17
2008/C 8/34	Causa T-402/07: Ricorso proposto il 6 novembre 2007 — Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL)	19
2008/C 8/35	Causa T-403/07: Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française e a./Commissione	19
2008/C 8/36	Causa T-404/07: Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — Ryanair/Commissione	20
2008/C 8/37	Causa T-405/07: Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/UAMI (P@YWEB CARD)	21
2008/C 8/38	Causa T-406/07: Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/UAMI (PAYWEB CARD)	21
2008/C 8/39	Causa T-407/07: Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — CMB and Christof/Commissione e EAR	22
2008/C 8/40	Causa T-408/07: Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/UAMI — ILG (CRUNCH)	22
2008/C 8/41	Causa T-409/07: Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Cohausz/UAMI — Izquierdo Faces (acopat)	23
2008/C 8/42	Causa T-410/07: Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Jurado Hermanos/UAMI (JURADO)	23



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 8/43	Causa T-411/07: Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — Aer Lingus Group/Commissione	24
2008/C 8/44	Causa T-413/07: Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Bayern Innovativ/UAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)	24
2008/C 8/45	Causa T-415/07: Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — RedEnvelope/UAMI — Red Letter Days (redENVELOPE)	25
2008/C 8/46	Causa T-416/07: Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — RedEnvelope/UAMI — Red Letter Days (REDENVELOPE)	26
2008/C 8/47	Causa T-417/07: Ricorso presentato il 16 novembre 2007 — Lodato & C./Commissione	26
2008/C 8/48	Causa T-418/07: Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — LIBRO/UAMI — Causley (LiBRO)	27
2008/C 8/49	Causa T-419/07: Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — Okalux/UAMI — Messe Düsseldorf (OKATECH)	27
2008/C 8/50	Causa T-423/07: Ricorso proposto il 15 novembre 2007 — Ryanair/Commissione	28
2008/C 8/51	Causa T-424/07: Ricorso proposto il 20 novembre 2007 — Pioneer Hi-Bred International/UAMI (OPTIMUM)	29

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 8/52	Causa F-67/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 novembre 2007 — Michail/Commissione (Funzione pubblica — Dipendenti — Valutazione — Rapporto di evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione per l'anno 2003 — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento)	30
2008/C 8/53	Causa F-34/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 novembre 2007 — Michail/Commissione (Funzione pubblica — Dipendenti — Valutazione — Rapporto di evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione per l'anno 2004 — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento)	30
2008/C 8/54	Causa F-109/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 — Dittert/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Promozione — Punti di priorità — Fascicolo personale incompleto — Omissione dei punti di priorità dal fascicolo informatico di promozione detto «Sysper 2» — Problema tecnico — Comitato di promozione A* — Attribuzione di un numero di punti inferiore a quanto proposto dal superiore gerarchico)	31
2008/C 8/55	Causa F-110/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 — Carpi Badía/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Promozione — Punti di priorità — Fascicolo personale incompleto — Omissione dei punti di priorità dal fascicolo informatico di promozione detto «Sysper 2» — Problema tecnico — Comitato di promozione A* — Attribuzione di un numero di punti inferiore a quanto proposto dal superiore gerarchico)	31
2008/C 8/56	Causa F-128/07: Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Menidiatis/Commissione	32
2008/C 8/57	Causa F-129/07: Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Kremlis/Commissione	32
2008/C 8/58	Causa F-130/07: Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Vinci/Banca Centrale Europea	32



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

*(2008/C 8/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 315 del 22.12.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 297 dell'8.12.2007

GU C 283 del 24.11.2007

GU C 269 del 10.11.2007

GU C 247 del 20.10.2007

GU C 235 del 6.10.2007

GU C 223 del 22.9.2007

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2007
— Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee,
Lenzing AG

(Causa C-525/04 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
— Aiuti di Stato — Mancato recupero di contributi, sopratt-
asse di mora e interessi dovuti — Ricevibilità — Criterio del
creditore privato)

(2008/C 8/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J.M. Rodríguez Cárcamo, agente)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuzschitz e J. L. Buendía Sierra, agenti, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt), Lenzing AG (rappresentante: U. Soltész, Rechtsanwalt)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di Primo grado (Quinta Sezione Ampliata) del 21 ottobre 2004 nella causa T-36/99 Lenzing AG contro Commissione delle Comunità europee, in quanto il Tribunale ha annullato l'art. 1, n. 1 della decisione della Commissione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE relativa all'aiuto concesso dalla Spagna alla Sniace SA con sede a Torrelavega, Cantabria (GU L 149 del 16 giugno 1999, pag. 40) come modificata dalla decisione della Commissione 20 settembre 2000, 2001/43/CE (GU L 11 del 16 gennaio 2001, pag. 46) — Ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato da un'impresa concorrente dell'impresa beneficiaria dell'aiuto — Nozione di soggetto individualmente interessato dalla decisione impugnata — Accordi di rinegoziazione e di rimborso dei debiti — Criterio del creditore privato

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna supporta, oltre alle proprie spese, le spese della Lenzing AG.
- 3) La Commissione delle Comunità europee supporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 19.3.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2007
— Sniace, SA/Commissione delle Comunità europee,
Repubblica d'Austria, Lenzing Fibers GmbH (già Lenzing
Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland

(Causa C-260/05 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
— Aiuti di Stato — Ricevibilità — Atto concernente indivi-
dualmente la ricorrente)

(2008/C 8/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sniace, SA (rappresentante: avv. J. Baró Fuentes, abogado)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuzschitz et J. L. Buendía Sierra, agenti), Repubblica d'Austria (rappresentante: H. Dossi, agente), Lenzing Fibers GmbH (già Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG) (rappresentante: U. Soltész, Rechtsanwalt), Land Burgenland (rappresentante: U. Soltész, Rechtsanwalt)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 14 aprile 2005, causa T-88/01, Sniace/Commissione, che dichiara irricevibile il ricorso della ricorrente diretto all'annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2000, 2001/10/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (GU 2001, L 38, pag. 33).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sniace SA è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica d'Austria sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 193 del 6.8.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-319/05) (¹)

(Ricorso per inadempimento — Artt. 28 CE e 30 CE — Direttiva 2001/83/CE — Preparato di aglio in forma di capsule — Preparato legalmente commercializzato quale integratore alimentare in taluni Stati membri — Preparato classificato come medicinale nello Stato membro di importazione — Nozione di «medicinale» — Ostacolo — Giustificazione — Sanità pubblica — Proporzionalità)

(2008/C 8/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 e 30 CE — Prassi amministrativa nazionale che classifica come medicinale un preparato di aglio in forma di capsule — Nozione di medicinale nella normativa comunitaria

Dispositivo

- 1) Avendo classificato come medicinale un preparato d'aglio in forma di capsule non corrispondente alla definizione di medicinale ai sensi

dell'art. 1, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE.

- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 257 del 15 ottobre 2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Övre Norrland — Svezia) — Procedimento penale a carico di Fredrik Granberg

(Causa C-330/05) (¹)

(Accise — Oli minerali — Modalità di trasporto atipico)

(2008/C 8/05)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Hovrätten för Övre Norrland

Imputato nella causa principale

Fredrik Granberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hovrätten för Övre Norrland — Interpretazione dell'art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Importazione da parte di privati di oli minerali già messi in commercio in un altro Stato membro — Modo di trasporto atipico

Dispositivo

- 1) L'art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE, non consente di assoggettare, in generale, al pagamento di diritti d'accisa nello Stato membro di consumo il gasolio da riscaldamento acquistato in un altro Stato membro da parte di un privato per bisogni propri e trasportato dal medesimo verso tale Stato membro di consumo a prescindere dalla modalità utilizzata dal privato per effettuare il trasporto.

- 2) Il trasporto da parte di un privato di 3 000 l di gasolio da riscaldamento in tre recipienti comunemente chiamati «grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa» caricati a bordo di un furgone costituisce un «modo di trasporto atipico» ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108.
- 3) L'art. 7, n. 4, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, non osta a che la legislazione di uno Stato membro di destinazione in cui l'accisa è esigibile, come è consentito dall'art. 9, n. 3, di questa direttiva, imponga ad ogni privato che acquisti personalmente e per bisogni propri gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro in cui tale merce è stata commercializzata e che trasporti egli stesso tale merce verso il suddetto Stato di destinazione con un «modo di trasporto atipico», ai sensi del summenzionato art. 9, n. 3, di aver costituito una garanzia per assicurare il pagamento dei diritti di accisa e di essere munito di un documento di accompagnamento e di un documento che attesta la costituzione di tale garanzia.

(¹) GU C 271 del 29.10.2005.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 novembre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — International Mail Spain SL/
Administración del Estado, Correos**

(Causa C-162/06) (¹)

(Direttiva 97/67/CE — Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali — Liberalizzazione dei servizi postali — Possibilità di riservare la posta transfrontaliera al prestatore del servizio postale universale «nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale»)

(2008/C 8/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: International Mail Spain SL

Convenuta: Administración del Estado, Correos

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva del Parlamento

europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, nella versione risultante dalla modifica introdotta dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE (GU L 15, pag. 14) — Servizi postali riservati ai prestatori del servizio universale — Posta transfrontaliera — Criteri di valutazione — Considerazione del solo pregiudizio all'equilibrio finanziario del prestatore del servizio universale

Dispositivo

L'art. 7, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, deve essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di riservare la posta transfrontaliera al prestatore del servizio postale universale solo qualora dimostrino

— che, in mancanza di una tale riserva, sarebbe pregiudicato l'adempimento di tale servizio universale, o

— che tale riserva è necessaria affinché tale servizio possa essere fornito in condizioni economicamente accettabili.

(¹) GU C 143 del 17.6.2006.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 novembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-59/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/109/CE — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2008/C 8/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44)

Dispositivo

1) *Avendo ommesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(¹) GU C 69 del 24.3.2007.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State il 17 ottobre 2007 — M. e N. Elgafaji e Staatssecretaris van Justitie

(Causa C-465/07)

(2008/C 8/08)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: M. Elgafaji e N. Elgafaji e Staatssecretaris van Justitie

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 15, parte iniziale e lett. c), della direttiva 2004/83/CE (¹), recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e il contenuto della protezione offerta debbano essere interpretati nel senso che tale disposizione offre protezione esclusivamente in una situazione contemplata anche dall'art. 3 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione ad esso attri-

buita dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, ovvero se la menzionata disposizione offra una tutela sussidiaria o diversa da quella di cui all'art. 3 della Convenzione.

2) Qualora l'art. 15, parte iniziale e lett. c), della direttiva offra una tutela sussidiaria o diversa da quella di cui all'art. 3 della Convenzione, quali siano in tal caso i criteri idonei a valutare se una persona che afferma di essere ammissibile allo status di protezione sussidiaria corra un rischio effettivo di minaccia grave ed individuale in conseguenza di violenza indiscriminata, ai sensi dell'art. 15, parte iniziale e lett. c), in combinato disposto con l'art. 2, parte iniziale e lett. e), della direttiva.

(¹) GU L 304, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) il 22 ottobre 2007 — Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH

(Causa C-466/07)

(2008/C 8/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Dietmar Klarenberg.

Convenuta: Ferrotron Technologies GmbH.

Questione pregiudiziale

Se sussista un trasferimento di una parte di impresa o di stabilimento ad un altro imprenditore, ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE, soltanto nel caso in cui la parte di impresa o di stabilimento continui ad essere utilizzata da parte del nuovo imprenditore quale parte di impresa o di stabilimento organizzativamente autonoma.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-469/07)

(2008/C 8/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. Kraemer, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che in mancanza di comunicazione dei tribunali dei disegni e modelli comunitari alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 80, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Granducato di Lussemburgo non ha adempiuto all'obbligo previsto all'art. 80, n. 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, in base al quale entro il 6 marzo 2005 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

⁽¹⁾ GU 2002, L 3, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen il 29 ottobre 2007 — N.V. Gerlach & Co./Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën

(Causa C-477/07)

(2008/C 8/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: N.V. Gerlach & Co.

Convenuta: Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la contabilizzazione di cui all'art. 221, n. 1, del Codice doganale comunitario (istituito con regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 CEE ⁽¹⁾) (in prosieguo: «il codice doganale»), coincida con la contabilizzazione di cui all'art. 217 del codice doganale, consistente nell'iscrizione ad opera delle autorità doganali dell'importo dei dazi nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, e se siffatta contabilizzazione debba essere distinta dall'iscrizione dell'importo dei dazi nella contabilità delle risorse proprie, ai sensi dell'art. 6 del regolamento del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 (CEE, Euratom), recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽²⁾ (attualmente divenuto art. 6 del regolamento del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (CEE, Euratom), recante applicazione della decisione [94/728] CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità) ⁽³⁾.
- 2) Se l'art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che una comunicazione secondo modalità appropriate dell'importo dei dazi da parte delle autorità doganali al debitore può essere considerata come la comunicazione dell'importo dei dazi al debitore, di cui all'art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario, solo se l'importo dei dazi è stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di essere portato a conoscenza del debitore.
- 3) Se l'art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, qualora l'importo dei dazi venga comunicato dalle autorità doganali al debitore secondo modalità appropriate, ma senza che l'importo dei dazi sia stato contabilizzato dalle autorità doganali prima della comunicazione, l'importo dei dazi non può essere richiesto, di modo che le autorità doganali, al fine di poter recuperare l'importo dei dazi, devono nuovamente comunicare l'importo stesso con le modalità appropriate al debitore, dopo la contabilizzazione dell'importo dei dazi e sempre che ciò avvenga nei limiti del termine di prescrizione in vigore.

⁽¹⁾ Regolamento che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 302, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 155, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 130, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 2 novembre 2007 — AHP Manufacturing BV/Het Bureau voor de Industriële Eigendom, denominato attualmente Octrooiencentrum Nederland

(Causa C-482/07)

(2008/C 8/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank 's-Gravenhage

Parti

Ricorrente: AHP Manufacturing BV

Convenuto: Het Bureau voor de Industriële Eigendom

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768 ⁽¹⁾, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (come di seguito modificato), e segnatamente il suo art. 3, n. 1, lett. c), osti a che sia rilasciato un certificato al titolare di un brevetto di base per un prodotto per cui al momento della presentazione della domanda di certificato siano stati già rilasciati uno o più certificati ad uno o più titolari di uno o più altri brevetti di base.
- 2) Se il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610 ⁽²⁾, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (come di seguito modificato), e segnatamente il suo diciassettesimo «considerando» e l'art. 3, n. 2, seconda frase del medesimo, abbiano per effetto che la prima questione deve essere risolta diversamente.
- 3) Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante se la domanda presentata come ultima, come la domanda o le domande precedenti, sia stata presentata entro il termine di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1768/92, oppure entro il termine di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1768/92.
- 4) Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante se la durata della protezione accordata con il rilascio del certificato in forza dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1768/92 venga a scadere nello stesso momento, oppure in un momento successivo, rispetto a quella accordata da uno o più certificati già rilasciati per il prodotto in questione.
- 5) Se, ai fini della soluzione delle questioni che precedono, sia rilevante che nel regolamento (CEE) n. 1768/92 non è stabilito quale termine l'autorità competente ai sensi dell'art. 9, n. 1, di quel regolamento deve rispettare per esaminare la domanda di certificato e eventualmente per rilasciare il certificato, per cui una differenza nella velocità di smaltimento da parte degli organi competenti negli Stati membri può comportare disparità nella possibilità di rilascio di un certificato.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198, pag. 30.

Ricorso proposto il 5 novembre 2007 dalla Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 28 agosto 2007, causa T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-483/07 P)

(2008/C 8/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (rappresentante: avv. K. Bott)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 28 agosto 2007 e
- 2) dichiarare nulla la decisione della convenuta di riservare il nome di dominio «galileo.eu»;
- 3) condannare la convenuta a sopportare le spese del presente ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
- 4) solo in subordine, rispetto alle domande sub 2) e sub 3), ordinare il rinvio del procedimento al Tribunale di primo grado e condannare la convenuta a sopportare le spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente fa valere una violazione del diritto comunitario (art. 58, n. 1, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia), ossia dell'art. 230, quarto comma, CE. Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha compiuto tale violazione poiché ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente con la motivazione che la decisione della convenuta di riservare per sé il nome di dominio «galileo.eu», impugnata da detta ricorrente, non «riguarderebbe individualmente» la ricorrente. Tenuto conto dei diritti dei diritti che essa può vantare sul marchio denominativo tedesco «Galileo», considerata la posizione giuridica ad essa spettante nella procedura di registrazione in base al regolamento della Commissione n. 874/200, nonché tenuto conto della circostanza che il nome di dominio «galileo.eu» è un bene economico commerciabile e che può essere assegnato una volta sola, la ricorrente ritiene che la decisione della Commissione di riservare per sé il nome di dominio «galileo.eu» la riguardi individualmente ai sensi della giurisprudenza della Corte.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage, avente sede in Roermond (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2007 — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie

(Causa C-484/07)

(2008/C 8/14)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank 's-Gravenhage, con sede in Roermond

Parti

Ricorrente: Fatma Pehlivan

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie

Questioni pregiudiziali

- 1a. Se l'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, debba essere interpretato nel senso che questo articolo trova già applicazione allorché un familiare abbia convissuto di fatto per tre anni con un lavoratore turco, senza che il diritto di soggiorno del familiare in questione in detti tre anni sia stato messo in discussione dalla autorità nazionali competenti.
- 1b. Se l'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione di associazione n. 1/80 osti a che uno Stato membro possa stabilire durante i detti tre anni che, se il familiare autorizzato a raggiungere il lavoratore contrae matrimonio, da questa disposizione non possano essere tratti diritti ulteriori, anche se il familiare continua a vivere con il lavoratore turco.
2. Se l'art. 7, primo comma, primo trattino, oppure qualche altra disposizione di diritto comunitario e/o qualche altro principio di detto diritto, osti a che le autorità nazionali competenti, allo scadere del suddetto periodo di tre anni, mettano in discussione con effetto retroattivo il diritto di soggiorno dello straniero interessato in forza della normativa nazionale in relazione alla questione se si tratti di un familiare e/o di soggiorno regolare in detti tre anni.
- 3a. Se per risolvere le questioni che precedono sia anche rilevante che lo straniero abbia nascosto dei dati — intenzionalmente o meno — che, in forza della normativa nazionale, rilevino ai fini del diritto di soggiorno. E in caso affermativo, in che senso lo sia.
- 3b. Se a tal fine sia rilevante che tali dati siano emersi nel menzionato periodo di tre anni, oppure dopo lo scadere del

medesimo, tenendo conto del fatto che le autorità nazionali competenti, dopo l'apparizione di tali dati, devono forse svolgere un'ulteriore indagine per poter prendere una decisione. In caso di risposta affermativa, in che senso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Regno Unito) il 5 novembre 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, trading as «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales», Starion International Ltd

(Causa C-487/07)

(2008/C 8/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Convenuti: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, trading as «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales», Starion International Ltd

Questioni pregiudiziali

- 1) Qualora un operatore commerciale, in una pubblicità relativa ai propri prodotti o servizi, usi un marchio registrato di cui è titolare un concorrente allo scopo di comparare le caratteristiche (e, in particolare, l'odore) di prodotti da lui commercializzati con le caratteristiche (e, in particolare, con l'odore) dei prodotti commercializzati dal concorrente sotto tale marchio, in modo tale da non creare confusione o compromettere in altro modo la funzione essenziale del marchio come indicazione di origine, se tale uso rientri nell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104.
- 2) Qualora un operatore commerciale nell'esercizio di un'attività utilizzi (segnatamente in un elenco comparativo) un marchio conosciuto e registrato allo scopo di indicare una caratteristica del suo stesso prodotto (in particolare il suo odore) secondo modalità che:
 - a) non causano alcun tipo di rischio di confusione, e

- b) non incidono sulla vendita dei prodotti in base al marchio conosciuto e registrato, e
- c) non compromettono la funzione essenziale del marchio come garanzia di origine e non arrecano pregiudizio alla notorietà di quel marchio con l'annacquamento della sua immagine o la diluizione del marchio o in qualsiasi altro modo, e
- d) svolgono un ruolo significativo nella promozione del prodotto dell'operatore commerciale,

rientra nell'ambito dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104.

- 3) Nell'ambito dell'art. 3 bis, lett. g), della direttiva sulla pubblicità ingannevole (84/450), come modificata dalla direttiva sulla pubblicità comparativa (97/55), quale sia il significato di «tragga indebitamente vantaggio», e in particolare se, qualora un operatore commerciale in un elenco comparativo compari il proprio prodotto con un prodotto contrassegnato dal marchio conosciuto, tale soggetto tragga in tal modo indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio conosciuto.
- 4) Nell'ambito dell'art. 3 bis, lett. h), della citata direttiva quale sia il significato di «rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione» e, in particolare, se tale espressione si applichi anche nell'ipotesi in cui, senza che venga in alcun modo creata confusione o inganno, una parte in modo del tutto veritiero affermi che il suo prodotto ha la principale caratteristica (odore) identica a quella di un prodotto che gode di un'alta notorietà, tutelato da un marchio commerciale.
- 5) Qualora un operatore commerciale utilizzi un segno analogo al marchio registrato che gode di notorietà, e tale segno e il marchio non sussista una somiglianza tale da dare adito a confusione, in modo che:
 - a) la funzione essenziale del marchio registrato consistente nel fornire una garanzia di origine non sia pregiudicata o posta a repentaglio;
 - b) non vi sia annacquamento o smussamento del marchio registrato o della sua notorietà o alcun rischio di una di tali ipotesi,
 - c) le vendite del proprietario del marchio non siano pregiudicate, e
 - d) il proprietario del marchio non sia privato di ciascun compenso a fronte della promozione, del mantenimento o rafforzamento del suo marchio d'impresa;
 - e) ma l'operatore commerciale ricavi un vantaggio commerciale dall'uso del suo segno a motivo della sua somiglianza con il marchio registrato

se tale utilizzo equivalga a trarre «indebitamente vantaggio» dalla notorietà del marchio registrato ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva sui marchi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Session (Scozia) Edimburgo (Regno Unito) il 5 novembre 2007 — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-488/07)

(2008/C 8/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Session (Scozia), Edimburgo

Parti

Ricorrente: Royal Bank of Scotland plc

Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 19, n. 1, secondo comma, della sesta direttiva IVA 77/388/CEE ⁽¹⁾ prescriva che il prorata deducibile da un soggetto passivo ai sensi dell'art. 17, n. 5, sia determinato su base annuale, espresso come percentuale e arrotondato all'unità superiore nel caso in cui:
 - a) tale prorata sia un prorata che è stato determinato per un settore delle attività del soggetto passivo conformemente all'art. 17, n. 5, terzo comma, lett. a) o b); e/o
 - b) tale prorata sia un prorata che è stato determinato in base all'impiego, da parte del soggetto passivo, di tutti o di parte dei beni o servizi ai sensi dell'art. 17, n. 5, terzo comma, lett. c); e/o
 - c) tale prorata sia un prorata che è stato determinato per tutti i beni e servizi utilizzati dal soggetto passivo per tutte le operazioni menzionate all'art. 17, n. 5, primo comma, conformemente al terzo comma, lett. d), della medesima disposizione.
- 2) Se l'art. 19, n. 1, secondo comma, autorizzi gli Stati membri ad imporre che il prorata deducibile da un soggetto passivo ai sensi dell'art. 17, n. 5, venga arrotondato a una cifra diversa dal numero intero immediatamente superiore.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Ricorso proposto il 12 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ellenica

(Causa C-494/07)

(2008/C 8/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia, D Recchia)

Convenuta: Repubblica Ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per recepire correttamente gli obblighi derivanti dagli artt. 6, n. 4, 12 e 13 (in combinato disposto con l'allegato IV) della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE ⁽¹⁾, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della medesima.
- condannare la Repubblica Ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha esaminato la compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Repubblica Ellenica per recepire la direttiva 92/43/CEE.

Da tale controllo è emerso che talune disposizioni della direttiva non sono state recepite integralmente e/o non sono state trasposte correttamente.

In particolare, la Commissione ritiene che l'uso dell'espressione «motivi essenziali di interesse pubblico» nella normativa greca invece dell'espressione «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico», a cui fa riferimento l'art. 6, n. 4 della direttiva, costituisca un erroneo recepimento di tale disposizione poiché estende la possibilità di avvalersi della deroga prevista e non è conforme alla necessità di un'interpretazione restrittiva della stessa.

Parimenti, la Commissione ritiene che l'aggiunta, nella normativa greca, di motivi «di particolare rilievo economico» ai «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» previsti dall'art. 6, n. 4 della direttiva, per applicare la deroga prevista da tale disposizione, costituisca un erroneo recepimento dell'art. 6, n. 4, della direttiva poiché aggiunge altre possibilità di deroga.

Infine, la Commissione ha constatato che, come ammettono le autorità greche, le disposizioni della normativa greca che recepiscono gli artt. 12 e 13 della direttiva non rinviano all'allegato

che specifica il loro campo di applicazione, cosicché i suddetti articoli della direttiva non sono stati recepiti correttamente.

La Commissione ritiene, di conseguenza, che la Repubblica Ellenica non abbia recepito correttamente gli artt. 6, n. 4, 12 e 13 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

Ricorso proposto il 20 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-507/07)

(2008/C 8/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: (H. Kraemer, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che in mancanza di comunicazione dei tribunali dei disegni e modelli comunitari alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 80, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾;
- condannare Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica francese non ha adempiuto all'obbligo previsto all'art. 80, n. 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, in base al quale entro il 6 marzo 2005 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

⁽¹⁾ GU 2002, L 3, pag. 1.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2007 — Pitsiorlas/Consiglio e BCE

(Cause riunite T-3/00 e T-337/04) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti — Accordo Basilea-Nyborg — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Motivazione — Eccezione di illegittimità — Decisione 93/731/CE — Regolamento interno della Banca Centrale europea — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità per illecito dei suoi organi — Danno — Nesso di causalità»)

(2008/C 8/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Athanasios Pitsiorlas (Salonico, Grecia) (rappresentante: avv. D. Papafilippou)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer, S. Kyriakopoulou e D. Zachariou, successivamente M. Bauer e D. Zachariou, agenti), e Banca centrale europea (rappresentanti: nella causa T-3/00, inizialmente C. Zilioli, C. Kroppenstedt e P. Vospernik, successivamente C. Zilioli, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou e S. Vuorenola, infine C. Zilioli, C. Kroppenstedt e F. Athanasiou e, nella causa T-337/04, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou e P. Papaschalis, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento delle decisioni del Consiglio e della Banca centrale europea di rigetto delle richieste del ricorrente di accesso ai documenti relativi all'accordo Basilea-Nyborg del settembre 1987 e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) La decisione del consiglio direttivo 21 ottobre 1999, quale portata a conoscenza del sig. Athanasios Pitsiorlas con lettera della Banca Centrale europea (BCE) 8 novembre 1999, è annullata.
- 2) Per il resto, il ricorso di annullamento è respinto.
- 3) Il ricorso per risarcimento danni è respinto.

- 4) La BCE, il Consiglio e il ricorrente sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nelle cause T-3/00 e T-337/04. Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente nella causa C-193/01 P.

⁽¹⁾ GU C 122 del 29.4.2000.

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007 — Ianniello/Commissione

(Causa T-205/04) ⁽¹⁾

(«Pubblico impiego — Dipendenti — Rapporto di evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»)

(2008/C 8/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Ianniello (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e Y. Minatchy, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, agente, assistito da D. Waelbroeck, avocat)

Oggetto

Da una parte, annullamento del rapporto sull'evoluzione di carriera del ricorrente relativo all'esercizio di valutazione 2001-2002 nonché della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 18 febbraio 2004 che rigetta il suo reclamo e, dall'altra, pagamento di un indennizzo per il risarcimento del danno morale subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 217 del 28.8.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007
— Ianniello/Commissione

(Causa T-308/04) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

(2008/C 8/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francesco Ianniello (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti)

Oggetto

Annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente relativo all'esercizio 2001/2002 nonché versamento di un risarcimento per il danno morale subito.

Dispositivo

- 1) La decisione recante adozione del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente relativo all'esercizio 2001/2002 è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del ricorrente.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007
— P/Commissione

(Causa T-103/05) ⁽¹⁾

(«Dipendenti — Retribuzione — Assenza irregolare — Perdita del beneficio della retribuzione — Art. 59 dello Statuto — Certificato medico»)

(2008/C 8/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: P (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Griful i Ponsati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente J. Currall e L. Lozano Palacios, poi J. Currall e I. Martinez del Peral, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2004, che dichiara irregolare l'assenza della ricorrente a partire dal 16 marzo 2004 e che sopprime la sua retribuzione a partire dal 15 aprile 2004 sino all'entrata in servizio presso la direzione generale «Stampa e Comunicazione» a Bruxelles.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 132 del 28.5.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2007
— Vounakis/Commissione

(Causa T-214/05) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti di ruolo — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2003 — Definizione degli obiettivi da raggiungere — Obbligo di motivazione — Incoerenza tra le valutazioni e i commenti — Errore manifesto di valutazione)

(2008/C 8/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hippocrate Vounakis (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, quindi avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 2004, recante approvazione del rapporto di evoluzione della carriera definitivo del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

Dispositivo

- 1) *La decisione 13 luglio 2004, recante approvazione del rapporto di evoluzione della carriera del sig. Hippocrate Vounakis per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, è annullata nella parte relativa alla voce «Rendimento».*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 205 del 20.8.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2007
— Gateway/UAMI — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)

(Causa T-434/05) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ACTIVY Media Gateway — Marchi comunitari e nazionali denominativi e figurativi anteriori Gateway e GATEWAY — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza fra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94 — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»)

(2008/C 8/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gateway, Inc. (Irvine, California, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente C.R. Jones e P. Massey, poi C.R. Jones e E.S. Mackenzie, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Fujitsu Siemens Computers GmbH (Monaco, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 settembre 2005 (procedimento R 1068/2004-1) riguardante il procedimento di opposizione tra la Fujitsu Siemens Computers e la Gateway, Inc.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Gateway, Inc. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*

(¹) GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007
— Tegometall International/UAMI — Wuppermann (TEK)

(Causa T-458/05) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Domanda di marchio comunitario denominativo TEK — Oggetto della lite — Rispetto dei diritti della difesa — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b), c) e g), e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 8/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tegometall International AG (Lengwil-Oberhofen, Svizzera) (rappresentante: H. Timmann, avv.)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Weberndörfer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Wuppermann AG (Leverkusen, Germania) (rappresentanti: inizialmente H. Huisken, successivamente I. Friedhoff, avv.ti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 21 ottobre 2005 (procedimento R 1063/2004-2), come rettificata il 16 novembre 2005, relativa ad un procedimento di nullità tra la Wuppermann AG e la Tego-metall International AG

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dall'interveniente.
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 60 dell'11 marzo 2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 21 novembre 2007
— Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung
(VITAL FIT)**

(Causa T-111/06) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo VITAL FIT — Marchio nazionale denominativo anteriore VITAFIT — Motivo relativo di rifiuto — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Diritto di essere sentito — Obbligo di motivazione)

(2008/C 8/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: avv. M. Schaeffer)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 febbraio 2006 (procedimento R 3/2005-2) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Lidl Stiftung & Co. KG e la Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 143 del 17.6.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007
— Castellani/UAMI — Markant Handels und Service
(CASTELLANI)**

(Causa T-149/06) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CASTELLANI — Marchi nazionali denominativi anteriori CASTELLUM e CASTEL-LUCA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 8/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Castellani SpA (Campagna Gello, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Di Maso e M. Di Maso)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 febbraio 2006 (procedimento R 449/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Markant Handels und Service GmbH e la Castellani SpA

Dispositivo

1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 febbraio 2006 (procedimento R 449/2005-1) è annullata.*

2) *L'UAMI è condannato alle spese.*

(¹) GU C 178 del 29.7.2006.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2007 — Investire Partecipazioni/Commissione

(Causa T-418/05) (¹)

(«**Ricorso di annullamento — FESR — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità**»)

(2008/C 8/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Investire Partecipazioni SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti G.M. Roberti e A. Franchi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e M. Velardo, agenti, assistiti dall'avv. G. Facedo)

Oggetto

Domande di annullamento delle decisioni che sarebbero contenute in due lettere della direzione generale «Politica regionale» della Commissione datate 11 e 23 agosto 2005, indirizzate alla Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea e relative all'inammissibilità, al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale, di una misura prevista dal documento unico di programmazione del periodo 1997-1999 relativo alla regione Piemonte a titolo dell'obiettivo n. 2

Dispositivo

1) *Il ricorso è irricevibile.*

2) *Investire Partecipazioni SpA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 22 del 28.1.2006.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2007 — Investire Partecipazioni/Commissione

(Causa T-102/06) (¹)

(«**Ricorso di annullamento — FESR — Riduzione del contributo finanziario — Assenza di interesse diretto — Irricevibilità**»)

(2008/C 8/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Investire Partecipazioni SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti G.M. Roberti e A. Franchi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Velardo e L. Flynn, agenti, assistiti dall'avv. G. Faedo)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 2005, C(2005) 4683, relativa alla riduzione del contributo concesso dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in applicazione della decisione 27 luglio 1997, C(97) 2199, recante approvazione di un contributo del FESR a favore delle misure previste dal documento unico di programmazione del periodo 1997-1999 relativo alla regione Piemonte a titolo dell'obiettivo n. 2

Dispositivo

1) *Il ricorso è irricevibile.*

2) *Investire Partecipazioni SpA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 121 del 20.5.2006.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
9 novembre 2007 — Polonia/Commissione**

(Causa T-183/07 R) ⁽¹⁾

(Procedimento sommario — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione di rigetto della Commissione — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Difetto di urgenza)

(2008/C 8/30)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: T. Nowakowski, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione C(2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo dal 2008 al 2012, in conformità della direttiva del Parlamento e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 155 del 7.7.2007.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
15 novembre 2007 — Donnici/Parlamento**

(Causa T-215/07 R)

(Procedimento sommario — Decisione del Parlamento europeo — Verifica dei poteri degli eletti — Invalidazione di un mandato parlamentare derivante dall'applicazione del diritto elettorale nazionale — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

(2008/C 8/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Beniamino Donnici (Castrolibero, Italia) (rappresentanti: M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego e P. Salvatore, avv.ti)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, N. Lorenz e A. Caiola, agenti)

Interveniente a sostegno del richiedente: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, assistito da P. Gentili, avv. dello Stato)

Interveniente a sostegno del resistente: Achille Occhetto (Roma, Italia) (rappresentanti: P. De Caterini e F. Paola, avv.ti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione del Parlamento europeo 24 maggio 2007, sulla verifica dei poteri di Beniamino Donnici [2007/2121(REG)], fino a quando il Tribunale si sarà pronunciato sul merito

Dispositivo

- 1) È sospesa l'esecuzione della decisione del Parlamento europeo 24 maggio 2007, sulla verifica dei poteri di Beniamino Donnici [2007/2121(REG)].
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Spagna/Commissione**(Causa T-398/07)**

(2008/C 8/32)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra N. Díaz Abad, agente)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione 4 luglio 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 CE (caso COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica)
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in oggetto è diretto contro la decisione 4 luglio 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 CE (caso COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica), con la quale la Commissione ha inflitto alla Telefónica, S.A., in solido con Telefónica de España S.A.U., un'ammenda di EUR 151 875 000 per violazione dell'art. 82 CE. Secondo la Commissione, nel periodo settembre 2001-dicembre 2006, le dette società hanno applicato tariffe non eque alla prestazione di servizi all'ingrosso e al dettaglio di accesso a banda larga.

A sostegno delle sue domande il ricorrente adduce i seguenti motivi:

- Violazione dell'obbligo di cooperazione previsto dagli artt. 10 CE e 7, n. 2, della direttiva 2002/21/CE⁽¹⁾, in quanto la Commissione non ha dato all'Autorità nazionale di regolamentazione spagnola la possibilità di collaborare al fine di esaminare i mezzi per trovare la soluzione più efficace possibile per la presunta infrazione commessa.
- Violazione dell'art. 82 CE per errori manifesti di valutazione riguardo al carattere indispensabile dei prodotti all'ingrosso, al calcolo dei costi e agli effetti, sui concorrenti ed i consumatori, del comportamento della Telefónica.
- Applicazione ultra vires dell'art. 82 CE, poiché la decisione impugnata incide sul quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche vigente in Spagna, alterando così l'equilibrio tra regolamentazione ex ante e normativa in materia di concorrenza. Inoltre, mancanza di coerenza tra i

risultati ottenuti dalla Commissione e l'esperienza internazionale e la realtà del mercato spagnolo; l'aver impedito all'Autorità nazionale di regolamentazione spagnola di conseguire gli obiettivi fissati dal detto quadro normativo e inosservanza del principio di specificità.

- Violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la decisione impugnata implica un cambio di concezione, ex post, del quadro normativo tracciato ex ante.
- Violazione del principio del legittimo affidamento nei confronti dell'operatore sanzionato e nei confronti degli altri operatori nel detto mercato per il fatto di aver alterato il quadro normativo in una materia che era stata regolata dalla Commissione del mercato delle Telecomunicazioni.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

Ricorso proposto il 2 novembre 2007 — Caixa Geral de Depósitos/Commissione**(Causa T-401/07)**

(2008/C 8/33)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti***Ricorrente:* Caixa Geral de Depósitos (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro e Carla Farinhas)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- considerare regolarmente proposto il presente ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE e, contemporaneamente e cumulativamente, considerare proposta l'azione di condanna ai sensi dell'art. 238 del medesimo Trattato, in virtù della clausola compromissoria prevista all'art. 18 della convenzione conclusa il 15 novembre 1995 tra la Commissione e la CGD.

- annullare l'art. 1 della decisione 31 luglio 2007 C(2007) 3772, ai sensi e agli effetti previsti all'art. 230 del Trattato CE.
- a prescindere dall'accoglimento o dal rigetto del ricorso proposto in base all'art. 230 del Trattato CE, valutare l'azione proposta in base all'art. 238 del Trattato CE e le rispettive conclusioni, condannando la Commissione al pagamento di EUR 1 925 858,61, maggiorate degli interessi di mora, calcolati a partire dalla domanda effettuata in data 7 marzo 2003 fino al 30 aprile 2003, al tasso legale del 7 %, conformemente alla Portaria (decreto ministeriale) n. 263/99 del 12 aprile, e dal 1° maggio 2003 in poi, fino al pagamento integrale, al tasso del 4 % conformemente alla Portaria n. 291/03 dell'8 aprile;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla CGD.

Motivi e principali argomenti

Nonostante lo Stato possa, in teoria, astenersi dall'imporre alla CGD di devolvere l'importo richiesto dalla Commissione, la decisione impugnata non prende a priori in considerazione l'ipotesi di corresponsione di un saldo dovuto alla CGD da parte della stessa Commissione.

Dato che nella decisione impugnata la Commissione non distingue la posizione giuridica dello Stato da quella della ricorrente, la CGD ha interesse a che sia annullata la decisione impugnata la quale, nonostante sia diretta nei confronti della Repubblica portoghese, la riguarda individualmente e direttamente. La decisione impugnata è viziata da:

- assenza di motivazione: dalla decisione impugnata non si evince il modo in cui la Commissione ha appurato l'importo del contributo del FESR anticipato e che quest'ultima ritiene debba esserle e restituito. Oltre a ciò, la motivazione è contraddittoria, presenta omissioni, imprecisioni e errori.
- Errore di fatto: la decisione impugnata presuppone che gli abbuoni degli interessi dei prestiti oggetto della sovvenzione globale siano pagati dall'intermediario ai beneficiari, mentre ciò non si verifica, poiché sono detratti dagli interessi dovuti dai beneficiari alla CCT.
- Errore di diritto, violazione delle norme giuridiche relative all'applicazione del Trattato CE e violazione della convenzione tra la Commissione e la CGD: il fatto che, in data 31 dicembre 2001, il contributo del FESR corrispondesse all'82 % del totale degli abbuoni degli interessi maturati non è, nella fattispecie, contrario all'art. 13, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽¹⁾. È vero che l'art. 21, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽²⁾ parla di anticipi o pagamenti definitivi che si riferiscono alle «spese effettuate», ma esistono oneri (non pagamenti), con abbuoni di interessi che risulteranno solo dopo il 31 dicembre 2001. I debiti corrispondenti al flusso degli abbuoni FESR rimanenti (maturati) di ciascun prestito sono certificabili alla Commissione come spese FESR effettivamente sostenute e pagate. La prova dell'effettività delle spese o degli oneri non avviene attraverso

il pagamento anticipato di questi abbuoni ai beneficiari finali, bensì mediante la verifica delle responsabilità derivanti — cioè «assunte» — da contratti di prestito vincolanti stipulati e eseguiti fino a tale data. Non esiste nessun obbligo di anticipare il «pagamento degli abbuoni» maturati al 31 dicembre 2001 né, in alternativa, di aprire un conto speciale per depositare la contropartita nazionale.

- Violazione dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento: ai punti 19 e 26 della decisione impugnata, la Commissione motiva le due condizioni alternative da cui far dipendere la decisione sull'effettività delle spese prima del 31 dicembre 2001 con quanto espresso negli orientamenti comunicati in una riunione del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni (in prosieguo: il CSRR), tenutasi il 29 maggio 2002; questi orientamenti sono stati quindi distribuiti al CSRR in una data successiva al 31 dicembre 2001. La ricorrente ammette che tali orientamenti possano contribuire a dare certezza della chiusura delle sovvenzioni globali destinate all'abbuono degli interessi e del fatto che gli interessi dovuti dal debitore fossero al netto dei detti abbuoni. Tuttavia, è ugualmente necessario che le decisioni di applicazione e delle convenzioni concluse a tal fine siano concepite conformemente o siano conciliabili con le suddette soluzioni, il che non si verifica nel caso della decisione SGAlA e della convenzione di cui trattasi. Nei citati orientamenti, la Commissione ammette che esistono altri metodi per tener conto delle spese di cui trattasi, uno di questi metodi consiste nell'«assunzione integrale» del finanziamento degli abbuoni di interessi maturati dopo la chiusura del programma. Orbene, è questa «assunzione» che effettivamente si verifica a partire dal momento in cui la CGD non può pretendere dai beneficiari che le paghino una cifra superiore agli interessi al netto degli abbuoni. Così, la decisione impugnata ignora soluzioni più conformi alla SGAlA, più facilmente eseguibili e meno svantaggiose sia per l'intermediario sia per i beneficiari e ugualmente in grado di preservare gli interessi in vista. D'altra parte, la Repubblica portoghese e la CGD nutrivano legittime aspettative di poter far affidamento sulla sovvenzione basandosi su presupposti diversi da quelli derivanti dai citati orientamenti, resi noti dopo la chiusura del programma.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 novembre 2007 — Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL)**(Causa T-402/07)**

(2008/C 8/34)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Kaul GmbH (Elmshorn, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Bayer AG (Leverkusen, Germania)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 1° agosto 2007 nel procedimento R 782/2000-2, relativa all'opposizione fondata sulla registrazione del marchio comunitario n. 49 106 «CAPOL» contro la domanda di marchio comunitario n. 195 370 «ARCOL»;
- accogliere l'opposizione contro la domanda di marchio comunitario n. 195 370 «ARCOL»;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* Bayer AG*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio comunitario denominativo «ARCOL» per prodotti delle classi 1, 17 e 20 — domanda n. 195 370*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Kaul GmbH*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio comunitario denominativo «CAPOL» per prodotti della classe 1*Decisione della divisione di opposizione:* opposizione interamente respinta*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso*Motivi dedotti:* Violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 63, n. 6, 73 e 74 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha ommesso di tenere conto degli obblighi prescritti agli artt. 63, n. 6, e 73 del regolamento sul marchio comunitario, avendo ignorato le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza C-29/05 P e avendo rifiutato di esercitare ogni potere discrezionale sulla base dell'art. 74, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario. Inoltre, la ricorrente asserisce che la commissione di ricorso non ha specificato i motivi sui quali ha basato la sua decisione.

Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française e a./Commissione**(Causa T-403/07)**

(2008/C 8/35)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* Union Nationale de l'Apiculture Française (Parigi, Francia), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Germania), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Italia) e Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentante: B. Fau, avvocato)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni dei ricorrenti**

- dichiarare ricevibile la domanda di annullamento della direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE;
- annullare la direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l'annullamento della direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil (!).

A sostegno della loro domanda di annullamento, i ricorrenti fanno valere tre motivi.

Anzitutto, deducono che la direttiva impugnata è stata adottata in violazione delle norme di procedura che, secondo i ricorrenti, la Commissione sarebbe stata tenuta a rispettare. A parere dei ricorrenti, la Commissione, anche se è stata legittimamente delegata dal Consiglio a adottare, con direttiva, le misure esecutive necessarie all'attuazione della direttiva 91/414/CEE, non disporrebbe dei poteri per procedere alla modifica di detta direttiva, in particolare con riguardo agli obblighi imposti agli Stati membri. I ricorrenti fanno valere che la direttiva impugnata non costituirebbe una mera direttiva di attuazione, bensì una direttiva di modifica della direttiva 91/414/CEE e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere adottata secondo la procedura che prevede la previa consultazione del Parlamento europeo. In mancanza di tale consultazione, essa sarebbe inficiata da un vizio di procedura.

Inoltre, i ricorrenti asseriscono che, con la forma di modifiche alle procedure nazionali di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la direttiva violerebbe, in realtà, le norme uniformi di valutazione previste dalla direttiva di base 91/414/CEE per l'iscrizione di una sostanza attiva al suo allegato I.

(¹) GU L 214, pag. 3.

Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

(Causa T-404/07)

(2008/C 8/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: avv. E. Vahida)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione ha ommesso di agire conformemente agli obblighi ad essa incom-

benti in forza del Trattato CE, in quanto non ha preso posizione riguardo alla denuncia 8 maggio 2006 presentata dalla ricorrente alla Commissione stessa, seguita da una diffida in data 31 luglio 2007;

- condannare la Commissione a tutte le spese, comprese le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile; e
- disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la Commissione si è resa responsabile per omissione, in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo ai sensi dell'art. 232 CE, riguardo alla denuncia 8 maggio 2006 presentata alla Commissione stessa, relativa i) ad aiuti di Stato illegittimi presumibilmente concessi dalla Francia alla Air France sotto forma di tasse aeroportuali differenziate imposte dagli aeroporti francesi a seconda della destinazione dei voli, ovvero, ii) in via subordinata, alla discriminazione anticoncorrenziale in violazione dell'art. 82 CE, a favore della Air France, qualora si ritenga che gli aeroporti francesi abbiano agito in via autonoma.

A sostegno del ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione aveva l'obbligo di esaminare la denuncia pervenutale in maniera diligente e imparziale, al fine di:

- adottare una decisione che dichiarasse che le misure in questione non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ovvero che tali misure dovevano essere qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ma che erano compatibili con il mercato interno in forza dell'art. 87, nn. 2 e 3, CE, ovvero
- avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE.

In via subordinata, la ricorrente adduce che la Commissione, in seguito alla ricezione della sua denuncia in subordine relativa alla violazione del diritto della concorrenza, aveva l'obbligo di avviare un procedimento relativo all'oggetto della denuncia, ovvero di adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia, dopo avere concesso alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni.

La ricorrente afferma inoltre che, alla luce dei fatti e data la dimestichezza della Commissione riguardo alle questioni di cui trattasi, il periodo di quattordici mesi intercorso tra la denuncia della ricorrente e la sua diffida è stato irragionevolmente lungo, e che l'inerzia della Commissione durante tale periodo è fonte di responsabilità per omissione ai sensi dell'art. 232 CE.

Infine, la ricorrente sostiene che, in base all'art. 232 CE, un'impresa ha il diritto di proporre ricorso contro la Commissione, qualora quest'ultima non abbia adottato i provvedimenti che avrebbero riguardato direttamente ed individualmente tale impresa, e che i provvedimenti che la Commissione non ha adottato nel caso di specie riguardavano direttamente ed individualmente la ricorrente quale concorrente della Air France.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio ⁽¹⁾ n. 40/94 in quanto, ad avviso della ricorrente e contrariamente a quanto considerato nella decisione impugnata, il termine «P@YWEB CARD» non sarebbe descrittivo bensì, al contrario, distintivo rispetto ai prodotti e servizi richiesti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/UAMI (P@YWEB CARD)

(Causa T-405/07)

(2008/C 8/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Greffe e J. Schouman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 luglio 2007, notificata il 14 settembre 2007, procedimento R 119/2007-1, nella parte cui rigetta la registrazione della sua domanda di marchio comunitario P@YWEB CARD, domanda n. 3861044, per tutti i prodotti e servizi richiesti nelle classi 9, 36 e 38;
- registrazione della domanda di marchio comunitario P@YWEB CARD n. 3861044 per tutti i prodotti e servizi richiesti.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «P@YWEB CARD» per prodotti e servizi elencati nelle classi 9, 36 e 38 (domanda n. 3861044)

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/UAMI (PAYWEB CARD)

(Causa T-406/07)

(2008/C 8/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Greffe e J. Schouman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 settembre 2007, notificata il 17 settembre 2007, procedimento R 120/2007-1, in quanto ha rifiutato la registrazione del marchio comunitario richiesto PAYWEB CARD, domanda n. 3861051, per tutti i prodotti e servizi richiesti delle classi 9, 36 e 38;
- registrazione della domanda di marchio comunitario PAYWEB CARD n. 3861051 per tutti i prodotti e servizi richiesti.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «PAYWEB CARD» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38 (domanda n. 3861051)

Decisione dell'esaminatore: Rifiuto della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 del Consiglio (⁽¹⁾), poiché, secondo la ricorrente e contrariamente alle considerazioni di cui alla decisione impugnata, il termine «PAYWEB CARD» non sarebbe descrittivo, bensì, al contrario, distintivo rispetto ai prodotti e servizi richiesti.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — CMB and Christof/Commissione e EAR

(Causa T-407/07)

(2008/C 8/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Austria) e J. Christof GmbH (Graz, Austria) (rappresentanti: A. Petsche, N. Niejahr e Q. Azau, lawyers, nonché F. Young, Solicitor)

Convenute: Commissione delle Comunità europee e European Agency for Reconstruction

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare la decisione;
- ordinare alla EAR di produrre taluni documenti;
- ordinare alla EAR di pagare i danni derivanti dalle perdite subite dalle ricorrenti per gli importi di EUR 26 862,17 e di EUR 3 197 968,80 di spese e lucro cessante, più gli interessi compensativi a partire dalla data in cui il danno si è verificato;
- ordinare alla EAR di pagare gli interessi sui danni a partire dalla data della sentenza;
- condannare la EAR e la Commissione a pagare le spese da esse sostenute e le spese sostenute dalle ricorrenti in relazione alla presente controversia.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della European Agency for Reconstruction 29 agosto 2007 che conferma il rigetto dell'offerta delle ricorrenti e l'aggiudicazione dell'appalto ad un altro offerente, per quanto riguarda il bando di gara EuropeAid/124192/D/SUP/YU (GU 2006/S 233-248823) per la fornitura, la consegna, l'installazione, il servizio post-vendita e l'addestramento all'uso delle forniture per il trattamento e il trasporto dei rifiuti medici in tutta la Repubblica serba (escluso il Kosovo). Le ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento dei danni che asseriscono di aver subito a causa di tale decisione.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti sostengono che l'autorità aggiudicatrice ha violato i criteri di aggiudicazione, in quanto l'offerta presentata dall'offerente vincitore dell'appalto non soddisfa le specifiche tecniche.

Inoltre, le ricorrenti sostengono che l'autorità aggiudicatrice ha violato la procedura di aggiudicazione applicabile, che essa non ha esposto le relative motivazioni e ha violato il principio di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/UAMI — ILG (CRUNCH)

(Causa T-408/07)

(2008/C 8/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Crunch Fitness International Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: J. Barry, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irlanda)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso relativa alla classe 41 del marchio comunitario;
- mantenere la registrazione del marchio comunitario per servizi della classe 41; e
- condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «CRUNCH» per prodotti e servizi delle classi 9, 25 e 41 — Marchio comunitario n. 62083

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ILG Ltd

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario per i prodotti e servizi delle classi 9 e 25

Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di nullità del marchio comunitario anche per i servizi della classe 41

Motivi dedotti: violazione dell'art. 50, n. 1, lett. a), e in subordine dell'art. 50, n. 2, del regolamento (CE) del consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che non vi fosse uso effettivo del marchio in questione nella Comunità con riguardo ai servizi della classe 41.

Titolare del marchio comunitario: José Izquierdo Faces

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio nazionale denominativo «COPAT» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 41 e 42

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e rigetto della domanda diretta alla dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, nonché delle regole 22, n. 2, e 40, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio nazionale non era stato utilizzato in Germania durante il periodo 1996-2001.

Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Cohausz/UAMI — Izquierdo Faces (acopat)

(Causa T-409/07)

(2008/C 8/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. I. Friedhoff)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: José Izquierdo Faces (Bilbao, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione impugnata [decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 settembre 2007, nel procedimento R 289/2006-1];
- condannare l'interveniente e/o l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «acopat» per servizi delle classi 35 e 42 — Marchio comunitario n. 1643782

Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Jurado Hermanos/UAMI (JURADO)

(Causa T-410/07)

(2008/C 8/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jurado Hermanos, S.L. (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. C. Martín Álvarez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 3 settembre 2007 nel procedimento R 866/2007-2;
- riconoscere nel merito la qualità di parte interessata nel procedimento di rinnovo del marchio comunitario n. 240218 a JURADO HERMANOS, S.L., licenziatario esclusivo e registrato di detto marchio, e accogliere la domanda di «*restitutio in integrum*» presentata da JURADO HERMANOS, S.L. e relativa al rinnovo del marchio comunitario n. 240218, e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario oggetto della domanda: marchio comunitario «JURADO» (domanda di registrazione n. 240218).

Prodotto o servizio: prodotto della classe 30.

Titolare del marchio comunitario oggetto della domanda: CAFE TAL DE COSTA RICA S.A.

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: rigetto della domanda di «*restitutio in integrum*», da parte della divisione per l'amministrazione dei marchi e le questioni giuridiche, presentata dalla ricorrente, licenziataria del marchio controverso, in conseguenza della cancellazione del detto marchio dal registro, non avendo il suo titolare richiesto il relativo rinnovo.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dei diritti di difesa nonché errata interpretazione, nel caso di specie, degli artt. 47 e 48, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — Aer Lingus Group/Commissione

(Causa T-411/07)

(2008/C 8/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Group plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Burnside, solicitor, avv. B. van de Walle de Ghelcke, avv. T. Snels)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata 11 ottobre 2007, adottata dalla Commissione europea;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 ottobre 2007, C (2007) 4600, con cui la Commissione ha rigettato la domanda della ricorrente, di avviare il procedimento di cui all'art. 8, n. 4, e di adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139 (in prosieguo: il «regolamento comunitario sulle concentrazioni»), a seguito della decisione della Commissione 27 giugno 2007, C(2007) 3104

(in prosieguo: la «decisione di divieto»), che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.4439 — Ryanair — Aer Lingus).

La ricorrente sostiene che la Commissione ha nel contempo interpretato ed applicato erroneamente l'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, in quanto ha dichiarato di non avere il potere di imporre alla Ryanair, in seguito alla decisione di divieto, di cedere la propria partecipazione di minoranza nella Aer Lingus, né di adottare altre misure al fine di ripristinare lo statu quo ante, né di adottare, nel frattempo, misure provvisorie.

La ricorrente afferma in particolare che, poiché la Commissione ha espressamente considerato tale partecipazione di minoranza e la relativa offerta pubblica della Ryanair per la Aer Lingus come parti integranti di una medesima ed unica concentrazione, ne consegue che la concentrazione vietata è stata parzialmente attuata. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, autorizza la Commissione, nel caso di specie, a prendere provvedimenti al fine di affrontare il problema degli effetti negativi sulla concorrenza originati da tale partecipazione di minoranza, che lega due società considerate immediate concorrenti nel settore del trasporto aereo da e verso l'Irlanda.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha agito in violazione dell'art. 21, n. 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, poiché non ha dichiarato la propria competenza esclusiva ammettendo invece la possibilità di intervento da parte degli Stati membri.

Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Bayern Innovativ/UAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

(Causa T-413/07)

(2008/C 8/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: sigg. A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 2 agosto 2007 (procedimento R 1545/2006-1) relativa al marchio comunitario n. 3 585 957 «LifeScience»;
- respingere integralmente l'opposizione n. B 795 270 dell'interveniente;
- condannare l'UAMI a registrare il marchio comunitario n. 3 585 957 «LifeScience» come pubblicato;
- condannare l'altra parte a pagare le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte e l'interveniente a pagare le spese del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Bayern Innovativ

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio comunitario figurativo costituito da una rappresentazione a colori di una catena di DNA a forma di spirale, da un ovale e da una griglia e contenente, nella parte inferiore, l'elemento denominativo «Life-Science», per indicare designare prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 41, 42 — domanda n. 3 585 957

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Life Sciences Partners Perstock N.V.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Il marchio comunitario figurativo consistente nella rappresentazione di una donna nuda avvolta in una catena di DNA e contenente gli elementi denominativi «Life Sciences Partners» per servizi delle classi 35 e 36 — domanda n. 2 136 026.

Decisione della divisione di opposizione: Accogliere l'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Respingere l'appello

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94

**Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — RedEnvelope/
UAMI — Red Letter Days (redENVELOPE)**

(Causa T-415/07)

(2008/C 8/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RedEnvelope (San Francisco, Stati Uniti) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Red Letter Days Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 14 settembre 2007, n. R 1117/2005-1, nella parte in cui essa ha disposto l'ammissione di nuove prove a sostegno dei motivi di opposizione;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «redENVELOPE» per servizi delle classi 35 e 42 — domanda n. 1601327

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Red Letter Days Ltd

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: i marchi nazionali denominativi e figurativi registrati e non registrati «RED LETTER», «RED LETTER DAYS» e «RED LETTER DAYS PLC» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 e 44

Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e trasmissione della causa alla divisione di opposizione per un'analisi supplementare delle questioni relative all'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94

Motivi dedotti: violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha ammesso nuove prove che consentiranno alla divisione di opposizione di adottare una decisione basata su prove che non erano disponibili in una fase anteriore del procedimento, alle quali la ricorrente non ha avuto la possibilità di replicare dinanzi alla divisione di opposizione.

**Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — RedEnvelope/
UAMI — Red Letter Days (REDENVELOPE)**

(Causa T-416/07)

(2008/C 8/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RedEnvelope Inc. San Francisco, Stati Uniti) (rappresentata da: A. Poulter, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Red Letter Days Ltd

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Prima commissione di ricorso 14 settembre 2007, n. R 765/2005-1, per la parte in cui si riferisce all'ammissione di nuove prove a sostegno dei motivi di opposizione;
- Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «REDENVELOPE» per servizi delle classi 35 e 42 — domanda n. 1601392

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Red Letter Days Ltd

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: I marchi nazionali denominativi e figurativi, registrati e non, «RED LETTER», «RED LETTER DAYS» e «RED LETTER DAYS PLC», per prodotti e servizi nelle classi 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 e 44

Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rinvio del caso a quest'ultima per riesame relativamente all'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ammesso nuove prove che consentono alla divisione di opposizione di decidere sulla base di elementi di prova non disponibili in precedenza e sulle quali la ricorrente non ha avuto modo di reagire dinanzi alla divisione di opposizione.

**Ricorso presentato il 16 novembre 2007 — Lodato & C./
Commissione**

(Causa T-417/07)

(2008/C 8/47)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Lodato Gennaro & C. Spa (Castel San Giorgio, Italia) (rappresentante: M.A. Calabrese, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione dell'8 ottobre 2007, SG/E/3/MIB/frw D(2007) 8690;
- condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione dell'8 ottobre 2007, con la quale è stato negato l'accesso a taluni documenti inviati dal Governo italiano alla Commissione nel corso dell'esame preliminare dell'aiuto di Stato N. 701/98 e dell'aiuto di Stato N. 824/01, con riferimento all'asserita opposizione alla divulgazione che il Governo italiano avrebbe formulato in seguito alla sua consultazione da parte dei servizi della Commissione.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere la violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾. Si afferma a questo riguardo che la Convenuta ha errato nell'interpretare questa disposizione, nel senso che essa conferirebbe agli Stati membri un potere di vietare la divulgazione di documenti originali dello Stato membro e detenuti dalle Istituzioni comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 145, del 31.5.2001, pag. 43.

Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — LIBRO/UAMI — Causley (LIBRO)**(Causa T-418/07)**

(2008/C 8/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Austria) (rappresentante: avv. G. Prantl)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Dagmar Causley (Pleidelsheim, Germania)**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 3 settembre 2007 (procedimento 1454/2005-4) e modificarla nel senso che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno è fondato e venga pertanto integralmente respinta l'opposizione;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno nonché gli eventuali intervenienti a sopportare in solido le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo e figurativo «LIBRO» per prodotti e servizi delle classi 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 e 42 (domanda n. 2 616 753).*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Dagmar Causley.*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* marchio figurativo «LIBERO» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (marchio comunitario n. 401 141).*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto parziale della domanda.*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione.*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto non sussiste alcun pericolo di confusione tra i due marchi in conflitto.⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).**Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — Okalux/UAMI — Messe Düsseldorf (OKATECH)****(Causa T-419/07)**

(2008/C 8/49)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Messe Düsseldorf GmbH**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 3 settembre 2007, di cui al fascicolo R 766/2007-02, notificata il 18 settembre 2007, nonché respingere la domanda di dichiarazione di decadenza parziale del marchio comunitario n. 915058 datata 16 dicembre 2006, sulla base della memoria relativa ai motivi del ricorso presentata il 16 maggio 2007;
- in via subordinata, trasmettere la causa alla divisione di annullamento affinché quest'ultima statuisca sul ricorso proposto il 16 maggio 2007;
- condannare il convenuto e/o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese ripetibili, comprese le spese del procedimento principale.

Motivi e principali argomenti*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio denominativo «OKATECH» per prodotti e servizi delle classi 6, 19 e 42 (marchio comunitario n. 915058)*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Messe Düsseldorf GmbH

Decisioni della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi per servizi della classe 42; revoca di tale decisione con riguardo alle spese

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile

Motivi dedotti: in particolare, violazione degli artt. 57 e 77 bis del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾, nonché violazione del diritto al contraddittorio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

(Causa T-423/07)

(2008/C 8/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: avv. E. Vahida)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione ha omesso di agire conformemente agli obblighi ad essa incombenenti in forza del Trattato CE, in quanto non ha preso posizione riguardo alla denuncia presentata dalla ricorrente alla Commissione stessa il 3 novembre 2005, seguita da una diffida in data 31 luglio 2007;
- condannare la Commissione a tutte le spese, comprese le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile;

— disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione si è resa responsabile per omissione, in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo ai sensi dell'art. 232 CE, sulla denuncia presentata dalla ricorrente il 3 novembre 2005, relativa ad aiuti di Stato illegittimi concessi alla Lufthansa e ai suoi partner Star Alliance tramite l'uso esclusivo del Terminal 2 dell'aeroporto di Monaco di Baviera o, in via subordinata, alla discriminazione anticoncorrenziale a favore della Lufthansa e dei suoi partner Star Alliance, qualora si ritenesse che l'aeroporto di Monaco di Baviera abbia agito in maniera autonoma. Il fatto che l'aeroporto di Monaco di Baviera abbia riservato tale terminal ai concorrenti potenziali della ricorrente configurerebbe un abuso di posizione dominante e, di conseguenza, una violazione dell'art. 82 CE.

A sostegno del suo primo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione aveva l'obbligo di esaminare la denuncia in maniera diligente e imparziale, in conformità ai regolamenti (CE) n. 659/1999 ⁽¹⁾, n. 1/2003 ⁽²⁾ e n. 773/2004 ⁽³⁾, al fine di adottare una decisione che dichiarasse che le misure statali non costituivano aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ovvero che tali misure dovevano essere qualificate come aiuti ai sensi della suddetta disposizione, ma che erano compatibili con il mercato interno in forza dell'art. 87, nn. 2 e 3, CE, ovvero di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE.

In via subordinata, la ricorrente adduce che la Commissione, in seguito alla ricezione della denuncia subordinata, riguardante un presunto abuso di posizione dominante, aveva l'obbligo di avviare un procedimento relativo all'oggetto della denuncia, ovvero di adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia, dopo avere concesso alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni.

La ricorrente sostiene inoltre che il periodo di venti mesi intercorso tra la sua denuncia e la successiva diffida è stato irragionevolmente lungo, e che l'inerzia della Commissione durante tale periodo è fonte di responsabilità per omissione, ai sensi dell'art. 232 CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123, pag. 18).

Ricorso proposto il 20 novembre 2007 — Pioneer Hi-Bred International/UAMI (OPTIMUM)**(Causa T-424/07)**

(2008/C 8/51)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Johnston, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger, R. Kunze e T. Wittmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 11 settembre 2007 nel procedimento R 288/2007-2,

concernente la domanda di marchio comunitario n. 4893053 «OPTIMUM»;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OPTIMUM» per prodotti della classe 1 — domanda n. 4893053

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), e c), 7, n. 2, 73 e 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94, per non aver tenuto conto del fatto che i prodotti in questione si rivolgono a un pubblico specializzato e per non aver basato la decisione sulla prova dell'uso del marchio richiesto.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica
22 novembre 2007 — Michail/Commissione**

(Causa F-67/05) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Dipendenti — Valutazione — Rapporto di evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione per l'anno 2003 — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento)

(2008/C 8/52)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Christos Michail (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Meïdanis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, agente, assistito dall'avv. E. Bourtzalas)

Oggetto

Da una parte, ricorso diretto all'annullamento della relazione sull'evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione dal 1° aprile al 31 dicembre 2003 nonché, dall'altra, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) *La relazione sull'evoluzione della carriera del sig. Michail redatto per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2003 è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 229 del 17.9.2005, pag. 33 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-284/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica
22 novembre 2007 — Michail/Commissione**

(Causa F-34/06) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Dipendenti — Valutazione — Rapporto di evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione per l'anno 2004 — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento)

(2008/C 8/53)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Christos Michail (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Meïdanis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente C. Berardis-Kayser e K. Herrmann, agenti, poi H. Tserepa-Lacombe, agente, assistito dall'avv. E. Bourtzalas)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento del rapporto di evoluzione di carriera del ricorrente per l'esercizio 2004 e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 154 del 1.7.2006, pag. 24.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 — Dittert/Commissione

(Causa F-109/06) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti — Promozione — Punti di priorità — Fascicolo personale incompleto — Omissione dei punti di priorità dal fascicolo informatico di promozione detto «Sysper 2» — Problema tecnico — Comitato di promozione A* — Attribuzione di un numero di punti inferiore a quanto proposto dal superiore gerarchico)

(2008/C 8/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxembourg) (rappresentanti: avv.ti B. Cortese e C. Cortese)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione dell'APN di attribuire al ricorrente, dipendente della Commissione omesso erroneamente dagli elenchi di promozione della sua DG, un numero di punti di priorità inferiore a quello voluto da quest'ultima ed insufficiente a consentire la sua promozione a titolo dell'esercizio di promozione 2005.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione delle Comunità europee che attribuisce al sig. Dittert un numero di punti di priorità insufficiente ad essere promosso a titolo dell'esercizio di promozione 2005 è annullata.
- 2) La decisione della Commissione delle Comunità europee che stabilisce l'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2005, pubblicata in «Informations administratives», n. 85-2005, del 23 novembre 2005, è annullata nei limiti in cui non contiene il nome del sig. Dittert.
- 3) La Commissione delle Comunità europee sopporta le spese del sig. Dittert nonché le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 281 del 18.11.2006, pag. 47.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 — Carpi Badía/Commissione

(Causa F-110/06) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti — Promozione — Punti di priorità — Fascicolo personale incompleto — Omissione dei punti di priorità dal fascicolo informatico di promozione detto «Sysper 2» — Problema tecnico — Comitato di promozione A* — Attribuzione di un numero di punti inferiore a quanto proposto dal superiore gerarchico)

(2008/C 8/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José María Carpi Badía (Luxembourg, Luxembourg) (rappresentanti: avv.ti B. Cortese e C. Cortese)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione dell'APN di attribuire al ricorrente, dipendente della Commissione omesso erroneamente dagli elenchi di promozione della sua DG, un numero di punti di priorità inferiore a quello voluto da quest'ultima ed insufficiente a consentire la sua promozione a titolo dell'esercizio di promozione 2005.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione delle Comunità europee che attribuisce al sig. Carpi Badía un numero di punti di priorità insufficiente ad essere promosso a titolo dell'esercizio di promozione 2005 è annullata.
- 2) La decisione della Commissione delle Comunità europee che stabilisce l'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2005, pubblicata in «Informations administratives», n. 85-2005, del 23 novembre 2005, è annullata nei limiti in cui non contiene il nome del sig. Carpi Badía.
- 3) La Commissione delle Comunità europee sopporta le spese del sig. Carpi Badía nonché le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 281 del 18.11.2006, pag. 48.

Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Menidiatis/Commissione**(Causa F-128/07)**

(2008/C 8/56)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione 21 dicembre 2006 che rigetta la candidatura del ricorrente al posto vacante di Capo della Rappresentanza della Commissione in Grecia, e che reca nomina di un altro candidato a ricoprire tale posizione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca diversi motivi contro la decisione di rigetto della sua candidatura al posto vacante di Capo della Rappresentanza della Commissione in Grecia: in primo luogo, egli solleva l'illegittimità e l'inosservanza della procedura di selezione. Egli invoca poi l'illegittimità e l'inosservanza dell'avviso di posto vacante.

Un altro motivo di ricorso verte sulla violazione dell'art. 11 bis dello Statuto del personale. Inoltre, il ricorrente solleva l'illegittimità dell'abbassamento del livello della posizione di Capo della Rappresentanza ad Atene e l'illegittimità della decisione 7 luglio 2004 relativa alle modalità di designazione dei Capi di Rappresentanza.

Vengono, inoltre, invocate la tardività della pubblicazione dell'avviso di posto vacante e anche l'assenza di motivazione del rifiuto d'accesso ai documenti richiesti dal ricorrente nel suo reclamo. Infine, il ricorrente fa valere la violazione delle norme relative alla rotazione del personale che occupa posti c.d. sensibili e solleva l'argomento secondo cui diversi indizi militerebbero per la sussistenza di uno sviamento di potere.

Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Kremlis/Commissione**(Causa F-129/07)**

(2008/C 8/57)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Georges-Stavros Kremlis (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione 21 dicembre 2006 che rigetta la candidatura del ricorrente al posto vacante di Capo della Rappresentanza della Commissione in Grecia, e che reca nomina di un altro candidato a ricoprire tale posizione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca motivi molto simili a quelli invocati nella causa F-128/07, il cui avviso è pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 — Vinci/Banca Centrale Europea**(Causa F-130/07)**

(2008/C 8/58)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Fiorella Vinci (Schönebeck, Germania) (rappresentante: B. Karthaus, Rechtsanwalt)*Convenuta:* Banca Centrale Europea

Conclusioni della ricorrente

- constatare che l'inserimento della lettera della convenuta del 5.3.2007 (07) 139 a H KK7bk HEAL e della sua lettera del 5.3.2007 (07) 139b H KK/bk HEAL, nonché la registrazione del «Medical Certificate» del dott. Schön del 24.4.2007 nel fascicolo personale della ricorrente e l'inserimento dei risultati della visita della Deutsche Klinik für Diagnostik relativa allo stato di salute della ricorrente il 2 aprile 2007 tra gli atti medici, sono illegittimi;
- constatare che la decisione della convenuta 3.9.2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, mediante la quale quest'ultima rifiuta di cancellare i dati personali contenuti nei documenti menzionati al n. 1, è illegittima;
- constatare che la disponibilità manifestata dalla convenuta il 5.3.2007 a consentirle di sottoporsi a visita medica è giuridicamente inefficace;
- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente EUR 10 000,00;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede, con il primo punto della sua domanda, di dichiarare che l'inclusione dei documenti ivi menzionati nel fascicolo personale o tra gli atti medici specificati è illegittima. Il secondo punto della sua domanda è diretto ad ottenere la constatazione che il rifiuto della convenuta di cancellare i dati

personali illegittimamente ottenuti è illegittimo. Si adduce a fondamento di tali domande che la Staff Rule 5.13.4 della Banca Centrale Europea (BCE) osta all'ottenimento dei dati medici nonché ad una loro registrazione che, in primo luogo, non autorizzi il trattamento delle categorie di dati personali menzionate all'art. 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2002, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (in prosieguo: il «regolamento n. 45/2001») e che, in secondo luogo, non preveda un obiettivo che renda tale trattamento necessario, in contrasto con l'art. 10, n. 2, lett. b), del regolamento n. 45/2001.

Con il terzo punto della sua domanda, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2007, mediante la quale si è disposto che essa dovesse sottoporsi a visita medica. La ricorrente deduce l'asserita nullità dall'eccezione di abuso del potere discrezionale nonché dall'inosservanza di forme sostanziali, derivanti dalla Staff Rule 5.13.4. Quest'ultima stabilirebbe che esclusivamente il «Medical Adviser» istituito dalla BCE sia autorizzato a disporre ulteriori provvedimenti medici, come ad es. visite mediche, e non, per contro, gli immediati superiori della ricorrente.

La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del danno morale che le deriverebbe dal fatto di essersi dovuta sottoporre ad una visita medica completa, sebbene ne mancasse la base giuridica sufficiente.